

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 938

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, ALIVERTI, CORSI, PATRIA, CORRAO, NAPOLI,  
FORTUNATO, BACCARINI, RIVERA, VISCARDI**

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante  
la disciplina dell'attività di estetista

*Presentata il 3 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 gennaio 1990, n. 1, l'area imprenditoriale delle attività di estetica ha ricevuto, dopo un travagliato percorso parlamentare di circa un decennio, un riconoscimento normativo fondamentale, con il quale sono sostanzialmente superati i limiti previsti dalla precedente disciplina che aveva considerato tali attività come « mestieri affini » in senso residuale e collaterale rispetto alle attività di barbiere e parrucchiere. Soprattutto tale riconoscimento distingue con chiarezza l'attività dalla sfera sanitaria e parasanitaria superando le ambiguità provocate dalla carenza delle precedenti norme che spesso avevano portato ad un pesante contenzioso giudiziario a carico della categoria, messa ingiustificatamente in stato di accusa per esercizio abusivo della professione sanitaria.

Sono note le rilevanti difficoltà che il Parlamento ha dovuto affrontare nel corso di un dibattito travagliato protrattosi per oltre dieci anni. È bene anche ricordare come nell'ultima fase della discussione durante la passata legislatura, nel novembre 1989, la X Commissione (Attività produttive) della Camera dei deputati — anche in rapporto alla continua recrudescenza delle azioni ispettive e giudiziarie che venivano sostenute a carico della categoria — avesse ritenuto opportuno di procedere all'approvazione immediata del testo allora in esame, come trasmesso dal Senato, senza accogliere gli emendamenti che erano stati presentati in quella sede, soprattutto in considerazione dell'urgenza di pervenire alla definizione di una disciplina innovativa e sostanziale attesa da lunghi anni dalla categoria.

Già in quella circostanza, tuttavia, era stata manifestata la disponibilità a prendere in esame eventuali modifiche ed integrazioni che avrebbero potuto rendersi necessarie per superare alcune difficoltà di interpretazione ed anche diverse contraddizioni insite nel testo del provvedimento.

Infatti, talune oscure formulazioni del testo del provvedimento hanno causato, come era prevedibile, notevoli difficoltà interpretative in sede di prima applicazione della normativa, provocando grave disagio nella categoria e determinando un sostanziale disorientamento nella pubblica amministrazione competente ai vari livelli, statale, regionale e comunale, per l'applicazione della disciplina.

Pertanto, nonostante il tempo intercorso dalla approvazione della legge citata, si è reso necessario intervenire nuovamente sulla materia, presentando la presente proposta di legge, rivolta ad affrontare i problemi di maggiore urgenza che si sono presentati in modo insistente e diffuso sul territorio nazionale.

La proposta di legge risulta determinante per la compiuta definizione normativa dell'area imprenditoriale dell'estetica, in quanto non è volta a modificare gli aspetti sostanziali e qualificanti della disciplina di cui alla citata legge n. 1 del 1990, bensì a rimuovere quegli ostacoli e quelle contraddizioni che ne rendono difficilmente immaginabile una applicazione conforme al suo disegno complessivo ed alle aspettative della categoria.

È senz'altro il caso di notare come in questa occasione il Parlamento abbia dinanzi l'occasione di realizzare un prodotto normativo completo ed esauriente, sulla base del collaudo effettivo di una disciplina unica a livello europeo, che da un lato ha messo in luce le proprie grandi potenzialità relativamente alla qualificazione professionale degli imprenditori della categoria ed alla tutela del soggetto che usufruisce dei trattamenti estetici, ma che al contempo ha denunciato un complesso di lacune normative e di aspetti critici che debbono essere inderogabilmente superati e perfezionati.

Ciò premesso, risulta necessario procedere all'esame delle proposte di modifica alla legge n. 1 del 1990.

In primo luogo, con riferimento all'itinerario formativo previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 1 del 1990, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, è emersa la necessità di fornire chiarezza a livello normativo, oltre che sul piano interpretativo, sulla definizione di *studio medico specializzato* e sulla determinazione del ramo di specializzazione dello stesso, anche sulla base delle valutazioni espresse dalle categorie interessate.

Tale precisazione risulta orientata a consentire ai soli studi medici specializzati in dermatologia ovvero in rami ed in discipline strettamente connesse alla cura del derma, e quindi direttamente attinenti al settore, di contribuire alla formazione ed alla qualificazione professionale dell'estetista, come peraltro già espressamente evidenziato negli atti parlamentari relativi all'approvazione della legge n. 1 del 1990 (cfr. il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Camera dei deputati, X Commissione, dicembre 1989 - X Legislatura).

Inoltre, sul piano dell'interpretazione autentica conviene evidenziare che la norma in esame, nell'individuare gli itinerari formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, riconosce pieno valore all'attività svolta nel periodo di apprendistato, ma non contempla coloro che abbiano svolto attività formative nell'ambito di contratti di formazione e lavoro (ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863): in tal senso viene ingiustificatamente esclusa la rilevanza del tirocinio svolto sulla base di tale rapporto contrattuale nonostante la sostanziale corrispondenza dei due istituti richiamati ai fini del conseguimento della qualifica professionale e dell'avviamento al lavoro risulti evidente.

Pertanto, al fine di rimuovere l'ingiustificata esclusione di tale modulo contrattuale, sostanzialmente affine, pur con le

dovute distinzioni, al rapporto di apprendistato, risulta necessario integrare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), indicando espressamente il riferimento ai contratti di formazione e lavoro.

Infine, al termine della lettera *b*), per motivi di chiarezza interpretativa, si rende necessario sopprimere la precisazione in base alla quale gli appositi corsi di formazione teorica sono da considerarsi integrativi delle cognizioni pratiche acquisite « presso l'impresa di estetista ».

Infatti, le cognizioni pratiche da integrare con i corsi regionali citati possono essere state acquisite sia presso l'impresa di estetista, sia presso gli studi medici specializzati che sono previsti espressamente dalla norma.

Con riferimento all'itinerario formativo previsto dalla lettera *c*) dell'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, per motivi di chiarezza interpretativa e di reale perequazione è opportuno proporre la previsione della figura del socio partecipante al lavoro, oltre a quelle del dipendente o del collaboratore familiare, fra i soggetti che possono far valere la propria attività lavorativa qualificata ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale.

Ancora, risulta necessario superare l'attuale rigida previsione normativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, la cui formulazione è talmente ambigua da avere indotto le pubbliche amministrazioni competenti (Camere di commercio, Commissioni provinciali per l'artigianato, ispettorati del lavoro) a ritenere che nell'ambito delle società sia esclusa la possibilità di inserire soci (o dipendenti) che ancora non siano in possesso dei requisiti di qualifica previsti dall'articolo 3 della stessa legge.

Ciò comporterebbe l'obbligo di costituire delle società con la partecipazione di soci o la collaborazione di dipendenti già tutti qualificati ai sensi della legge medesima: il che risulta incompatibile con la reale situazione operativa delle forme societarie.

Pertanto, occorre prevedere che nelle società artigiane la maggioranza dei soci (e non la totalità) debba essere comunque

in possesso dei requisiti di qualificazione, in modo da armonizzare la norma con le disposizioni in materia di qualifica artigiana delle società previste dalla legge-quadro per l'artigianato.

È necessario, altresì, garantire che nelle società diverse da quelle di natura artigiana il direttore, che attualmente non è previsto dalla legge, nonché la maggioranza dei soci risultino comunque professionalmente qualificati.

Passando ad esaminare la previsione dell'articolo 5, relativo alle norme di programmazione regionale ed ai regolamenti comunali per l'esercizio delle attività di estetista, risulta necessario procedere ad una integrazione dell'attuale formulazione che consenta di attuare la norma stessa in modo omogeneo sul territorio nazionale.

In tal senso, infatti, è indispensabile garantire l'applicazione uniforme delle norme della programmazione regionale e della regolamentazione comunale nei confronti di tutte le aziende, gli enti e gli istituti di bellezza comunque denominati, nonché agli stessi studi medici specializzati, citati dall'articolo 3, che esercitino le attività di estetista. In caso contrario, avremmo delle contraddizioni inaccettabili nella sfera di applicazione della disciplina con evidenti sperequazioni di trattamento nei confronti dei soggetti operatori della categoria.

Per quanto attiene, poi, allo svolgimento dei corsi di qualificazione e dei relativi esami, di cui all'articolo 6, si rende necessario procedere alla corretta interpretazione dell'attuale formulazione della norma. In essa, infatti, si prevede che le regioni hanno facoltà di « istituire e autorizzare lo svolgimento dell'esame » teorico-pratico per conseguire la qualificazione di estetista anche presso scuole private: ciò implica una ingiustificata discriminazione a carico delle scuole private in quanto le stesse, in base alla formulazione della norma, sarebbero legittimate a svolgere esclusivamente gli esami di qualificazione ma non i relativi corsi previsti dalla legge. Ciò contrasterebbe, inoltre, con l'attuale realtà formativa nella quale una gran parte dei corsi di qualificazione di

estetista viene realizzata in modo altamente qualificato dalle scuole private in conformità alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Pertanto, si propone l'interpretazione autentica del testo della norma in esame in modo da autorizzare espressamente lo svolgimento, anche presso scuole private, sia degli esami sia dei relativi corsi di qualificazione, specializzazione, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale previsti dalla legge n. 1 del 1990 per l'esercizio delle attività di estetista.

Altro correttivo doveroso è costituito dalla precisazione della dizione dell'articolo 7, comma 2, nel senso di delimitare alle imprese di profumeria l'estensione della facoltà di esercitare l'attività di estetica per le imprese autorizzate ai sensi della legge n. 426 del 1971 alla vendita di prodotti cosmetici, coerentemente escludendo tale facoltà per imprese, come le rivendite di generi di monopolio, le tabaccherie, le drogherie, che svolgono attività ben scarsamente attinenti a quelle regolate dalla legge n. 1 del 1990.

Inoltre, occorre risolvere alcuni problemi di applicazione della legge in discussione rispetto alla posizione delle cosiddette « consulenti di bellezza » che collaborano con le aziende produttrici e distributrici di prodotti cosmetici.

Risulta infatti opportuno precisare che non rientrano nell'ambito delle attività di estetista le prestazioni e le attività svolte da dipendenti di aziende cosmetiche nell'ambito della dimostrazione, informazione e applicazione dei prodotti commercializzati dalle stesse aziende e purché svolte esclusivamente presso i clienti di queste ultime.

Tali soggetti, infatti, in quanto dipendenti delle aziende cosmetiche e pertanto inquadrati ed assoggettati alla disciplina dei contratti collettivi nazionali del commercio o dell'industria a seconda dell'attività commerciale o industriale svolta dalle aziende medesime, svolgono una attività di collaborazione che consiste nella informazione alla clientela sulle caratteristiche tipologiche, le funzionalità e le modalità

di impiego dei prodotti commercializzati, oltre che nella dimostrazione applicativa degli stessi prodotti.

Tale attività, pertanto, consistendo nella sola applicazione a scopo dimostrativo dei prodotti commercializzati dalle aziende cosmetiche, non può ritenersi in alcun modo assimilabile alla attività disciplinata e definita dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1990.

L'attenzione deve essere richiamata, in particolare sull'articolo 8 che individua i casi nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, la qualificazione professionale di estetista è da ritenersi conseguita, enunciando una specifica casistica di condizioni e requisiti.

Risulta, infatti, necessario prendere in esame i commi attinenti ai soggetti che, in qualità di titolari di impresa, di soci o di direttori, alla data di entrata in vigore della legge già esercitavano professionalmente l'attività essendo in possesso della qualificazione professionale prevista ai sensi della previgente normativa di cui alla legge n. 1142 del 1970.

Nei confronti di tali soggetti la norma prevede che, qualora l'esercizio dell'attività si sia svolto per un periodo inferiore a due anni alla data di entrata in vigore della legge medesima, il conseguimento della relativa qualificazione è subordinato all'obbligo di frequenza di un corso regionale di aggiornamento professionale.

Siffatta impostazione risulta, in primo luogo, illegittima, in quanto contrasta con i principi relativi all'interpretazione per la successione delle leggi nel tempo, desumibili dalle disposizioni preliminari del codice civile, in base alle quali la dottrina ha formulato le teorie del *diritto quesito* e del *fatto compiuto* per tutelare le posizioni giuridiche soggettive nonché i fatti e gli effetti che si sono maturati nel periodo di vigenza della legge approvata.

Volendo applicare tali indirizzi di dottrina alla fattispecie in esame, va chiaramente rilevato che i titolari di impresa, i soci o i direttori, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione professionale ed avendo già avviato la propria attività imprenditoriale in forza delle relative iscri-

zioni ed autorizzazioni di cui alla precedente disciplina sostanziale prevista dalla legge n. 1142 del 1970, sono da considerarsi pienamente abilitati a tutti gli effetti all'esercizio professionale dell'attività di estetista e non possono tollerare l'apposizione di condizioni sostanziali da parte della nuova normativa per il conseguimento della qualificazione professionale.

Ciò in quanto la nuova disciplina prevista dalla legge n. 1 del 1990 non può vanificare i diritti sostanziali già acquisiti dal soggetto sotto la precedente legge n. 1142 del 1970, né condizionare i fatti già maturatisi con l'avvio della relativa attività imprenditoriale.

Ciò premesso la prima modifica che si rende necessaria consiste nella soppressione del comma 2 dell'articolo 8, che subordina il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei citati soggetti all'esercizio dell'attività per almeno due anni.

La soppressione che si propone viene anche imposta dalla evidente inopportunità della norma in esame, la quale impone a titolari di imprese, a soci partecipanti ed a direttori, vale a dire a soggetti pienamente abilitati ai sensi della disciplina previgente, l'obbligo di frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale per conseguire la relativa qualificazione, qualora abbiano esercitato professionalmente l'attività per periodi di durata inferiore a due anni, mentre il comma 5 dello stesso articolo 8 riconosce la qualificazione professionale a tutti coloro che risultino in possesso di titoli o diplomi di estetista rilasciati da scuole professionali, vale a dire a soggetti con una preparazione prevalentemente (se non esclusivamente) teorica, senza esperienze pratiche e senza alcuna cognizione imprenditoriale. La questione si rivela ancor più contraddittoria qualora si pensi che i titoli e gli attestati di cui risultino in possesso questi ultimi soggetti, i quali per ciò stesso sono da ritenersi qualificati, sono gli stessi titoli e attestati già conseguiti, prima di intraprendere l'attività, da quegli altri soggetti (titolari, soci, direttori) i quali, paradossalmente, per il fatto di

avere avviato l'esercizio personale e professionale dell'attività da meno di due anni, non sono considerati qualificati e sono obbligati a frequentare corsi di aggiornamento professionale.

Dalla disposizione in questione, dunque, discende una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in possesso di medesimi titoli ed attestati; inoltre, in base ad essa si impone una discriminazione illegittima a carico di soggetti già qualificati, anche sotto il profilo dell'esperienza professionale, a tutto vantaggio di altri soggetti con medesima preparazione teorica, ma che risultano completamente privi di esperienza professionale ed imprenditoriale.

Pertanto, considerata la netta irragionevolezza di tale norma, si impone la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 (relativo all'obbligo di esperienza per almeno due anni) e la corrispondente modifica del comma 4 nella parte relativa all'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento professionale per i medesimi soggetti che abbiano esercitato professionalmente l'attività per meno di due anni.

Per quanto riguarda, poi, il comma 3 del medesimo articolo 8, che riconosce la qualificazione professionale di estetista ai soli dipendenti di imprese di estetista e di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività per un periodo non inferiore a tre anni alla data di entrata in vigore della legge, si rileva come occorra riconoscere, per motivi di equità, tale diritto anche ai collaboratori familiari del titolare dell'impresa.

In via strettamente conseguenziale, le figura del collaboratore familiare del titolare di impresa deve essere contemplata anche nel comma 4 dello stesso articolo, ai fini dell'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale.

Proseguendo nella disamina delle disposizioni transitorie l'attenzione deve essere richiamata rispettivamente sui commi 5 e 6 dell'articolo 8, i quali hanno provocato gravissime difficoltà interpretative, in sede regionale, nella fase di attuazione della legge, che ancora oggi non vengono superate.

Ai sensi del comma 5 la qualifica è conseguita di diritto da chi sia in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali autorizzate o riconosciute.

In particolare, poi, il comma 6 consente il perseguimento della qualificazione professionale agli « allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 » solo mediante il superamento dell'esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un corso di specializzazione di durata annuale.

Considerata l'ambiguità e la mancanza di chiarezza delle norme citate, si rende indispensabile un'intervento chiarificatore.

Gli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1, frequentavano corsi di formazione professionale organizzati ai sensi della legislazione previgente ai fini dell'esercizio dell'attività di estetica non sono minimamente tutelati dalla normativa transitoria della legge citata ed in tal senso essi si sono vista nettamente compromessa ogni possibilità di conseguire, al termine dei relativi corsi, un attestato di qualifica utile per il riconoscimento della qualificazione professionale di estetista.

Al riguardo va evidenziato, in particolare, che alla situazione di grave disagio, anche economico, da parte degli stessi allievi (e delle loro famiglie) per i quali è stata rimossa all'improvviso la possibilità di conseguire a breve un attestato di qualifica di estetista, dovendo essi allungare il corso originariamente biennale (o, in molti casi, annuale) con un corso ulteriore di specializzazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 1 del 1990), si accompagna la posizione interpretativa alquanto rigida delle regioni le quali, a fronte della formulazione carente della normativa transitoria, si sono orientate nel senso di ritenere che qualunque attestato di qualifica rilasciato al termine dei corsi pendenti, organizzati ai sensi della legge n. 1142 del 1970, in conformità alla legge n. 845 del 1978, sarebbe comunque privo di efficacia giuridica ri-

spetto al conseguimento della qualificazione professionale di estetista di cui alla nuova disciplina, con la conseguenza che esso non sarebbe titolo né per iniziare un'attività imprenditoriale, né per avviarsi al lavoro dipendente con la corrispondente qualifica di estetista.

In sostanza, la carenza della normativa transitoria ha provocato un autentico « congelamento » di tutti i corsi di formazione pendenti, con il rischio di mantenere in sospenso per lunghissimi periodi la posizione dei soggetti interessati fino alla organizzazione degli ulteriori corsi di specializzazione da parte delle regioni, che dovrebbero essere rivolti ad integrare i livelli formativi nel frattempo raggiunti dagli allievi medesimi, in modo da fare acquisire ad essi la qualificazione professionale di estetista.

In considerazione della situazione estremamente confusa ed incerta che si sta verificando a livello regionale, con il rischio di soluzioni contraddittorie ed eterogenee che potrebbero anche alimentare un pesante contenzioso fra i soggetti interessati, le regioni e le stesse scuole professionali che operano per la categoria, risulta necessario rimuovere la discriminazione in atto, tutelando la legittima aspettativa degli allievi interessati a conseguire un attestato di qualifica di estetista, da considerarsi valido ai fini della nuova qualificazione.

In tale ottica si rileva la necessità di modificare urgentemente le previsioni citate prevedendo espressamente che gli allievi dei corsi di formazione professionale di estetista organizzati ai sensi della precedente disciplina prevista dalla legge n. 1142 del 1970, pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 1990, possano vedersi riconosciuto il conseguimento della relativa qualifica al termine dei corsi medesimi.

Analogamente a quanto rilevato per il comma precedente, si propone di modificare l'attuale comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 1 del 1990, in modo da riconoscere la qualificazione professionale di estetista a tutti coloro che risultavano in possesso, sia di attestati di qualifica di

estetista rilasciati ai sensi dell'ordinamento regionale previgente in materia di formazione professionale, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sia di diplomi ed attestati conseguiti a seguito di corsi di addestramento e di scuole professionali autorizzati e riconosciuti dagli organi dello Stato antecedentemente all'istituzione delle regioni ed alla previsione delle relative potestà in materia di formazione.

Inoltre, la modifica si rende necessaria per precisare che gli attestati e i diplomi di estetista da ritenersi validi ai fini della piena qualificazione professionale, sono esclusivamente quelli rilasciati al termine di corsi professionali selettivi e non anche quelli conseguiti a seguito di semplice frequenza di generici corsi formativi.

Proseguendo nella disamina delle modifiche proposte, l'attenzione va richiamata sull'articolo 9 in merito all'esercizio delle attività di estetista e di barbiere e parrucchiere nell'ambito di apposite forme societarie.

A tale riguardo occorre inserire una norma che risponda alla rilevata necessità di garantire che l'esercizio delle attività di estetista unitamente alle attività di barbiere e parrucchiere possa avvenire, anche in modo congiunto (come del resto si sta già prevedendo nei regolamenti comunali in via di emanazione) nel pieno rispetto dei relativi requisiti di qualificazione professionale, nonché delle stesse norme relative alle forme societarie previste dall'articolo 4 della legge n. 1 del 1990.

Pertanto la norma proposta riconosce ai soggetti interessati la legittima facoltà di costituire sia forme di società con qualifica artigiana, sia società di natura diversa (industriale o commerciale) in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 citato, come modificato dalla presente proposta di legge, superando le delimitazioni artificiali imposte dall'attuale formulazione.

Infine, per quel che attiene agli aspetti amministrativi e regolamentari, viene ridefinita la procedura di formazione del previsto provvedimento di regolamentazione tecnica delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, la cui emanazione costituisce un presupposto essenziale per definire la corretta ed esatta sfera di applicazione della disciplina e, così, garantire agli operatori le necessarie condizioni di certezza nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La modifica che si propone è volta a coinvolgere il Ministro della sanità al fine di conseguire un parere preventivo sul decreto, tuttavia senza che il medesimo venga posto in una condizione di pari potestà rispetto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale deve essere riconosciuta e mantenuta ferma la competenza prioritaria in materia.

Ciò risulta necessario, soprattutto alla luce del grave ritardo nell'emanazione del citato decreto (il termine di emanazione è già scaduto dal maggio 1990); tale ritardo è stato provocato dalla sostanziale inattività del Ministero della sanità, nonostante che la competente Direzione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo aver sentito le organizzazioni di categoria, il CEI, l'ISPESL ed i dirigenti dello stesso Ministero della sanità, costituendo un apposito gruppo di lavoro, avesse predisposto già prima dell'estate del 1991 una bozza di decreto inviato al Ministero della sanità per il relativo concerto.

In conclusione, è doveroso richiamare ancora l'attenzione sulla necessità di definire compiutamente, nei tempi rapidi che la rilevanza della questione richiede, una normativa unica a livello europeo, che sta ottenendo ampi riconoscimenti e significativi risultati, eliminando o correggendo gli aspetti che la rendono attualmente non completamente operativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato in dermatologia, ovvero in discipline strettamente connesse alla cura del derma, oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento, presso un'impresa di estetista, di un contratto di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, o di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite;

*c)* oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla presente lettera *c)* deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b)* ».

## ART. 2.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche coopera-



tiva, la maggioranza dei soci deve essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il direttore e la maggioranza dei soci delle imprese esercitate in forma di società devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 ».

#### ART. 3.

1. All'articolo 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Le disposizioni ed i regolamenti di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese, agli istituti di bellezza comunque denominati ed agli studi medici specializzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che esercitino l'attività di estetista ».

#### ART. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, deve essere interpretato nel senso che le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno la facoltà di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami di cui al comma 1 del medesimo articolo anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

#### ART. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo le parole « le imprese » sono inserite le seguenti: « di profumeria ».

2. Non rientrano nell'attività di estetista, come definita dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, le prestazioni e le attività svolte da dipendenti e colla-

boratori di imprese di produzione e di vendita di prodotti cosmetici, per la dimostrazione, l'informazione e l'applicazione dei prodotti commercializzati, purché siano svolte esclusivamente presso la clientela delle imprese medesime.

ART. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1 e dai collaboratori del titolare, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora il periodo di attività svolta sia inferiore a quella indicata nel comma precedente, i dipendenti ed i collaboratori, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza. ».

3. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1, frequentavano corsi di formazione professionale organizzati ai sensi della legislazione previgente ai fini dell'esercizio della predetta attività, si considerano qualificati ai sensi della medesima legge al termine dei relativi corsi.

4. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1, risultavano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati al termine di corsi di formazione professionale espressamente riconosciuti o autorizzati dagli organi dello Stato o delle regioni.

## ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o dall'articolo 4, comma 3, della presente legge. In tal caso, i rispettivi titolari o direttori ed i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività ».

## ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è integrato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle categorie economiche interessate ».